



CITTA' DI TORINO

Divisione Servizi Educativi

**PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM**

Ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/16

(importo complessivo presunto Euro 230.000,00 oltre IVA)

PERIODO SETTEMBRE 2018 – GIUGNO 2019
(aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa)

CIG 7507487E3F

SOMMARIO

Premessa

SEZIONE I – MODALITA' DELLA PROCEDURA

- Art. 1 – Modalità di gara
- Art. 2 - Oggetto del servizio
- Art. 3 – Durata e valore del contratto
- Art. 4 – Requisiti di Partecipazione e Presentazione dell'offerta
- Art. 5 – Oneri per la sicurezza
- Art. 6 – Criterio di aggiudicazione
- Art. 7 – Aggiudicazione
- Art. 8 – Garanzia provvisoria
- Art. 9 – Garanzia definitiva
- Art. 10 – Subappalto

SEZIONE II – OBBLIGHI PER L'AGGIUDICATARIO

- Art. 11 – Obblighi dell'aggiudicatario, modalità e tempi di esecuzione del servizio
- Art. 12 – Modalità/Requisiti minimi del servizio (Progetto)
- Art. 13 – Personale
- Art. 14 – Responsabilità danni ed assicurazione per danni a terzi
- Art. 15 – Impegno prezzi
- Art. 16 – Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva
- Art. 17 – Avvio del Servizio
- Art. 18 – Controlli Qualitativi e Quantitativi - Soggetti Abilitati e Modalità di Effettuazione
- Art. 19 – Caratteristiche delle prestazioni
- Art. 20 - Responsabilità
- Art. 21 – Oneri a carico della Città
- Art. 22 – Oneri a carico dell'Impresa
- Art. 23 – Penalità
- Art. 24 - Sospensione dell'esecuzione del contratto
- Art. 25 – Risoluzione del contratto
- Art. 26 – Ordinazione e pagamento
- Art. 27 - Recesso
- Art. 28 – Osservanza di Leggi e Decreti – Sicurezza sul lavoro
- Art. 29 - Divieto di cessione di contratto e di credito
- Art. 30 – Spese di appalto, contratto e oneri diversi
- Art. 31 - Fallimento o altre cause di modifica della titolarità del contratto
- Art. 32 - Domicilio e Foro competente
- Art. 33 – Privacy
- Art. 34 – Trattamento dei Dati Personali
- Art. 35 - Informazioni

ALLEGATI

- Allegato 1 – DUVRI (con dichiarazione d'ottemperanza)
- Allegato 2 – Traccia progetto
- Allegato 3 – Criteri motivazionali
- Allegato 4 – Patto d'integrità
- Allegato 5 – D.G.U.E.
- Allegato 6 – Certificato di conformità
- Allegato 7 – Tabella personale in servizio
- Allegato 8 – Dettaglio costo manodopera.

Premessa

ASSISTENZA SPECIALISTICA – CENTRI EDUCATIVI SPECIALIZZATI MUNICIPALI (CESM)

I Centri Educativi sono strutture che operano, in modalità laboratoriale, a favore di ragazzi con disabilità grave o gravissima, frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado. Il personale è costituito da insegnanti e assistenti educativi dipendenti all'Amministrazione comunale.

Attualmente i 2 CESM sono ubicati in via Cena 6 e in corso Bramante 75 e sono aperti dalle ore 8.30 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico regionale.

Gli alunni vengono accolti sulla base di criteri predefiniti e nei limiti delle risorse disponibili.

Per ogni allievo viene formulato un progetto educativo che, partendo dall'osservazione e dall'analisi dei requisiti esistenti, permette di stabilire quali obiettivi specifici a breve-medio-lungo termine siano attuabili al C.E.S.M. e a scuola.

I progetti sono individualizzati, sia per attività, sia per modalità di frequenza, hanno cadenza annuale, rinnovabile, devono essere definiti con la scuola e con la rete dei Servizi, essere inseriti nel PEI e non possono superare la metà dell'orario di frequenza scolastica. Gli obiettivi prefissati sono sottoposti a verifica congiunta della rete dei servizi.

I laboratori sono suddivisi in Aree (dell'Autonomia, dell'Espressione Motoria, dell'Espressione Comunicativa e dell'Espressione Manipolativa).

All'interno del CESM di corso Bramante e nel CESM di via Cena 6 vi sono spazi e progettazioni specificatamente dedicati al lavoro con bambini con Disturbi Pervasivi dello Sviluppo.

Inoltre, i CESM accolgono ragazzi, in orario extracurricolare, proponendo attività educative anche con lo scopo di sostenere la famiglia nella gestione quotidiana.

Alcuni progetti CESM, compresi quelli per alunni con Disturbi dello Spettro Autistico, possono essere attuati presso la scuola di appartenenza.

Le attività individualizzate iniziano contemporaneamente all'apertura dell'anno scolastico e terminano con la chiusura delle scuole.

Il concetto di "educabilità" è centrale rispetto all'attività svolta nei CESM intendendo con ciò considerare l'alunno con disabilità, anche gravissimo e pluriminorato, non un fruitore passivo di assistenza, ma un soggetto attivo partecipe del proprio processo educativo.

I C.E.S.M. si propongono l'obiettivo di permettere ai ragazzi di sperimentare una condizione di benessere e di raggiungere il massimo delle proprie capacità in ambito comunicativo, motorio, espressivo, e di autonomia al fine di una migliore inclusione scolastica, sociale e nel contesto familiare.

L'esperienza di questi anni ha dimostrato la necessità di attuare servizi articolati per forma di gestione e differenziati per rispondere a bisogni individualizzati. Pertanto con il presente bando si intende affidare a terzi la gestione del CESM con sede in via Cena 6 e la realizzazione dei progetti allo stesso afferenti per garantire gli attuali volumi di attività, sperimentando nel contempo modalità gestionali ed organizzative innovative nonché implementare e qualificare ulteriormente gli interventi di assistenza specialistica, presso le scuole di appartenenza (denominato CESM a scuola).

SEZIONE 1 – MODALITA' DELLA PROCEDURA

Art. 1 - MODALITA' DI GARA

La Città di Torino intende provvedere all'acquisto del servizio di specialistica CESM mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60, del D. Lgs. N. 50/2016 e del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (mecc. [2011 08018/003](#)), esecutiva dal 24 settembre 2012, così come descritto nel presente Capitolato speciale e nei relativi allegati. — e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2, ricorrendo i presupposti di cui al comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16.

Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Il servizio descritto nel presente Capitolato speciale e nei relativi allegati rientra fra quelli previsti alla Sezione IV del Codice dei Contratti Pubblici (**servizi elencati nell'allegato IX**); le norme di cui al D.Lgs 50/2016 sono applicate solo in quanto strettamente richiamate nel presente capitolato e nel bando e nell'articolo 140 del medesimo decreto.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 Responsabile del procedimento è il Dott Cinzio TOLOMEI.

Art. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto la gestione annuale del servizio denominato "Specialistica - CESM" da svolgersi sia presso i locali di via Cena 6 che presso le scuole primarie e secondarie di primo grado. Le attività, in entrambi i casi, sono rivolte a bambini e ragazzi con disabilità grave e gravissima in età 6 -16.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016, e relativi atti attuativi.

Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

La prestazione principale è costituita dal servizio denominato "Specialistica – CESM"; le ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale; in tal caso trova applicazione l'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 50/2016

I servizi che formano oggetto dell'appalto sono descritti, in relazione a caratteristiche tecniche, nel presente Capitolato, e relativi allegati.

Art. 3 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

L'appalto del servizio è previsto a partire dal mese di settembre 2018 e fino a giugno 2019 e comunque dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata ex art. 32 c. 8 e 13 D. Lgs. 50/2016.

Il valore complessivo presunto del contratto, è determinato in Euro 230.000,00 oltre IVA se dovuta

Tale valore è calcolato considerato quanto segue:

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato sono richieste le seguenti risorse:

8500 Ore di Educatore

1.360 Ore di assistenti educativi

I citati importi tengono conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. di categoria vigente alla data di presentazione delle offerte; ai sensi dell'art.23, comma 16 del D. Lgs. n. 50/16 il costo della manodopera è stimato in circa Euro 207.000,00

L'Impresa aggiudicataria è tenuto ad assicurare il servizio oltre i termini sopraindicati, per un ulteriore anno (settembre 2019 - giugno 2020), o anche per una frazione di tale periodo, alle stesse condizioni dell'appalto, su richiesta della Città, previa adozione di apposito atto amministrativo.

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'art. 106 c. 12 D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva inoltre l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto al c. 11.

Inoltre l'Amministrazione si riserva di effettuare ripetizioni del servizio per l'anno scolastico 2019/20 e/o affidare servizi complementari (servizi educativi vari, servizi accessori, educativi, di assistenza, ausiliari, ecc) per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 ai sensi dell'art. 63 c. 5 D. Lgs. 50/2016.

L'importo massimo presunto dei suddetti servizi ammonta complessivamente ad euro 350.000,00.

Dell'importo di tali servizi si è tenuto conto nella determinazione dell'importo totale dell'appalto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35, c. 4 D. Lgs. 50/2016

La Città, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà - previa assunzione di provvedimento motivato che preveda un equo indennizzo per l'aggiudicatario - di recedere dal contratto, con preavviso di giorni trenta.

La realizzazione dell'attività e l'affidamento del servizio sono subordinati alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per assumere l'impegno di spesa e quindi contrarre l'obbligazione contrattuale con l'aggiudicatario.

La Città inoltre si riserva di procedere alla riduzione dell'importo di aggiudicazione e del conseguente affidamento e del contratto, in caso di diminuzione del servizio previsto per mancata richiesta dell'utenza o per la riduzione degli stanziamenti di bilancio.

Si precisa che dalla presente procedura non discende obbligo alcuno per la Città all'acquisto del servizio; tale obbligo sorgerà solo dopo l'eventuale adozione dei provvedimenti amministrativi di aggiudicazione e affidamento del servizio.

L'esecuzione delle prestazioni è limitata all'importo di Euro 85.000,00 IVA compresa prenotata con il provvedimento di indizione. Per la restante spesa si provvederà ad assumere successive determinazioni per l'imputazione della stessa nei termini e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente e per l'ulteriore assegnazione delle prestazioni che la ditta vincitrice sarà tenuta ad eseguire alle stesse condizioni dell'aggiudicazione. Pertanto all'affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitatamente al finanziamento reperito con detta determinazione con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno approvati in base alle disponibilità finanziarie.

Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Soggetti ammessi a partecipare

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, le Associazioni e gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti iscritti alla C.C.I.A.A. (purchè in possesso di P, IVA e di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio)

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Raggruppamenti temporanei di operatori economici.

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D. Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del medesimo D. Lgs.. In tal, caso l'offerta dovrà:

- **essere sottoscritta** da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti ;
- **contenere l'impegno** che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- **specificare le parti della fornitura/servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.**

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 45, co.2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p.

I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'art. 84 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni/forniture in misura maggioritaria.

Avvalimento

È ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016.

Presentazione dell'offerta

I soggetti che intendono partecipare dovranno presentare, entro il termine stabilito nell'avviso di procedura apposita documentazione, di cui di seguito, nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nel bando di gara, nel disciplinare e nel presente capitolato.

In particolare gli operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare un plico chiuso e sigillato, recante l'indirizzo **CITTA' DI TORINO - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTA' DI TORINO (Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi)**, Piazza Palazzo di Città, 1. con la dicitura **CONTIENE OFFERTA “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICA CESM”**

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre il termine previsto non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo della Città di Torino è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00.

All'interno del plico chiuso dovranno essere inserite le seguenti 3 buste:

BUSTA 1) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente

1. **Istanza di ammissione**, in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti, indirizzata alla **Sindaca della Città di Torino**, con l'indicazione delle norme in base a cui si beneficia di tale esenzione, deve essere redatta in lingua italiana, datata, validamente sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un

documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art 38 c.3 del D.P.R. n. 445/2000. e deve contenere le seguenti dichiara_zioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successivamente verificabili:

- a) **Iscrizione** ad una Camera di Commercio, con indicazione di natura giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, nonché le generalità degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A;
- b) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto_e delle differenti aree territoriali;
- c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/1999) ovvero, qualora non soggetti agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla legge n. 68/1999;
- d) di non trovarsi nelle circostanze di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/16;
- e) l'inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. n. 159 del 6/9/11 (disposizioni antimafia)
- f) l'intenzione di avvalersi delle condizioni previste all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità di cui all'**art. 10** del Capitolato speciale con l'indicazione della terna di subappaltatori_(indicare ragione sociale e codice fiscale) **o**, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.;
- g) che il servizio offerto corrisponde alle specifiche ed ai requisiti minimi indicati nel presente Capitolato speciale e nei relativi allegati che ne sono parte integrante;
- h) di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente Capitolato speciale, nonché di accettare espressamente le clausole relative a subappalto, assicurazione, penalità, sospensive e risolutive del contratto di cui agli **artt. 10, 14, 23, 24, 25** del presente Capitolato speciale (art. 1456 del C.C.);
- i) di aver valutato, nella determinazione del prezzo offerto, tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal Capitolato speciale;
- j) di essere in possesso, o di impegnarsi, a stipulare polizza di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio come indicato nell'art. **14**, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione;
- k) il possesso di una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio metropolitano (Torino e Provincia), con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dallo svolgimento del servizio o di impegnarsi a stabilirla entro dieci giorni dall'aggiudicazione e comunque non più tardi della data di inizio del servizio;
- l) il possesso, in capo al personale incaricato del servizio, dei requisiti professionali previsti dall'art. **13** del presente Capitolato speciale;
- m) l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008;
- n)

di impegnarsi a rispettare, per i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto nonché i trattamenti normativi, previdenziali ed assicurativi del settore e, a richiesta della Città, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi; per il personale e per le attività, per cui questa è obbligatoria, ad assicurare, inoltre, la copertura INAIL ;

- o) l'impegno, come previsto dall'articolo 50 del Codice dei Contratti, compatibilmente con la normativa vigente e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ad assorbire in fase di esecuzione dell'appalto, nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente di cui all'art. 13 del presente capitolato o ad applicare le norme di maggior tutela eventualmente contenute nei contratti collettivi di settore di cui all'art.51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81, che l'aggiudicatario sia tenuto ad applicare.
- p) di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall'art. 30 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
- q) **di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 (all. n. 4) e del Codice di Comportamento** della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf);
- r) di attenersi a quanto disposto dal D. Lgs. n. 39/2014 relativo all'attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e dichiarare che il personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio non è incorso in condanne per alcuno dei reati indicati all'articolo 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313.;
- s) di aver preso visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro oggetto dell'appalto, il documento relativo (DUVRI) fa parte integrante del presente capitolato (allegato n. 1)

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione :

- indirizzo di posta elettronica (commerciale e PEC) al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 52 e 76 comma 5, D.Lgs. 50/2016.
- il numero telefonico ed il numero di fax;
- indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;

2. Dimostrazione capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

di aver gestito progetti di integrazione educativa su attività analoghe a quanto previsto dal presente capitolato (assistenza specialistica, attività di supporto alla disabilità, anche in centri estivi e CESH, educativa territoriale con minori disabili) e per la durata complessiva di almeno 12 mesi negli ultimi 3 anni scolastici (2015/2016; 2016/2017 e 2017/2018 per il 2018 sino alla

data di pubblicazione del bando indicando i periodi, gli Enti affidatari (o se trattasi di gestione in proprio), il numero di casi seguiti, evidenziando inoltre l'assenza di contestazioni o rilievi in merito (in caso di contestazioni o rilievi indicare l'esito degli stessi), ricomprese eventuali revoche di contratto intervenute. Dall'elenco di cui sopra dovrà risultare che il concorrente ha effettuato nel triennio servizi di importo complessivo pari o superiore al 40% dell'importo posto a base di gara (**Euro 92.000,00**) (tale requisito dovrà essere posseduto a pena di esclusione)

3. l'originale comprovante il versamento della garanzia per la partecipazione alla procedura.

La garanzia dovrà essere costituita con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016 nonché come specificato al successivo art. 8 del Capitolato speciale

4. dichiarazione di ottemperanza (all'interno del DUVRI; all. n. 1)

5. ricevuta comprovante il versamento di Euro 20,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) (istruzioni contenute sul sito Internet: : www.Anticorruzione.it).

6. Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC all'indirizzo www.anticorruzione.it secondo le istruzioni ivi contenute

7. D.G.U.E. debitamente compilato come da istruzioni allegate al presente capitolato (allegato n.5).

A tal fine le imprese concorrenti potranno in alternativa:

- a) utilizzare il modulo allegato al presente capitolato (allegato n.5) e pubblicato sul sito <http://bandi.comune.torino.it/> che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante ed inserito in forma cartacea nella busta 1);
- b) dopo aver scaricato e salvato sul proprio pc il file *DGUEgara../2018.xml*, collegarsi alla piattaforma <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdl> e seguire le istruzioni, allegate al presente capitolato, per compilare il DGUE, scaricarlo ed infine inserirlo in forma cartacea ,sottoscritto dal legale rappresentante, nella busta 1).
- c) Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purchè le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

8. Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente reperibile alla _____ **seguito** _____ **URL:**
www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf
f_ (all. n. 4)

BUSTA 2) "DOCUMENTAZIONE TECNICA",

il progetto, sottoscritto dal legale rappresentante, per la gestione del servizio di cui al presente capitolato, corredato della documentazione ritenuta utile a consentire un'esauriente e completa valutazione dello stesso.

Il progetto dovrà essere presentato con le seguenti modalità: non potrà superare le 10 pagine e dovrà essere redatto secondo le indicazioni di cui all'allegata traccia di riferimento (Traccia del progetto – allegato n. 2), parte integrante del presente Capitolato.

Dovranno essere presentate n. **1 copie** del progetto in cartaceo e n. 1 copia su supporto informatico.

BUSTA 3) “OFFERTA ECONOMICA”,

in busta sigillata, dovrà specificare la percentuale di ribasso rispetto al valore posto a base di gara indicando inoltre il prezzo offerto dall'impresa per l'effettuazione del servizio al netto dell'IVA per l'intero periodo contrattuale e il dettaglio del costo della manodopera..

Dovrà essere indicato anche il corrispondente costo orario al netto dell'IVA.

Non sono ammesse offerte al rialzo.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

In caso di mancata corrispondenza fra i due valori (ribasso percentuale sul prezzo e valore assoluto del prezzo) sarà considerata valida la percentuale di ribasso.

Nell'offerta economica dovrà comunque essere contenuta, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 97, comma 5, lettera c, anche l'indicazione dei costi della manodopera dettagliati secondo il fac simile di cui all'allegato n. 8 e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

L'Impresa dovrà inoltre dettagliare i propri costi della manodopera specificando il CCNL applicato, nonché l'inquadramento del personale impiegato ed il costo orario.

Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si precisa che è facoltà della ditta concorrente specificare le spese per assicurazione, formazione, supporto agli educatori, ecc., indicare in un prospetto il costo annuale della gestione, suddiviso dettagliatamente per ogni voce che concorre alla formazione del costo complessivo.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 50/2016, si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete o comunque condizionate non saranno ritenute valide.

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D. Lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs 50/2016,, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi degli articoli 91 e 85 del D. Lgs. 159/2011, esclusivamente per appalti sopra la soglia comunitaria l'amministrazione procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a richiedere l'informazione antimafia.

A tale scopo, al fine di accelerare l'iter della verifica dei requisiti di partecipazione, si invitano i partecipanti alla gara a richiedere e segnalare la propria iscrizione nella *white list* tenuta dalla prefettura competente (per informazioni collegarsi al sito <http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm>, alla voce *white list*); in caso contrario dovrà essere allegata all'istanza la seguente documentazione:

Per tutti i partecipanti:

Dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta, da ciascun soggetto che ricopra cariche all'interno dell'impresa e il cui nominativo risulti nella visura camerale, contenente le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita e **codice fiscale** - dei propri familiari conviventi.

- Eventuale dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente dei nominativi dei soggetti che svolgono nella società compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, accompagnata dalla dichiarazione relativa ai famigliari conviventi di cui al punto precedente.

Per le società di capitali consortili, società cooperative, di consorzi cooperativi e consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, dovrà essere altresì fornita:

- Ulteriore dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante contenente l'elenco dei consorziati che nella società consortile detengano:
 - a) una partecipazione superiore al 10%;
 - b) una partecipazione inferiore ma abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una quota societaria pari o superiore al 10%;

Dichiarazione sostitutiva dei relativi familiari conviventi come sopradescritta.

ART. 5 –ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi di interferenza è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell'allegato n. 1 (DUVRI) e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede dell'Amministrazione oggetto del servizio.

La stazione appaltante si farà carico di effettuare un'opera di monitoraggio tesa a verificare se l'impresa pone in essere quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte saranno valutate da una Commissione giudicatrice che sarà nominata conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 5 dell'ANAC, alle disposizioni degli articoli 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e dell'articolo 54 del Regolamento

Comunale per la disciplina dei Contratti, approvato dal Consiglio Comunale in data 10/09/2012 e modificato in data 31/03/2016.

La Commissione sarà composta da cinque componenti, che saranno nominati successivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel bando di gara e saranno in possesso dei requisiti morali e professionali, richiesti dalle sopracitate Linee Guida.

I lavori della Commissione si svolgeranno in massimo quattro sedute .

La Commissione aggiudicherà il servizio di cui all'art. 1 del presente Capitolato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 sulla scorta degli elementi di giudizio rilevabili dalla documentazione presentata in merito al progetto di gestione del servizio, e all'offerta economica complessiva, tenendo conto dei seguenti criteri di attribuzione del punteggio massimo:

- a. Offerta Economica – fino a un massimo di 25 punti;
- b. Offerta Tecnica – fino a un massimo di 75 punti;

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato tramite la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ_n = sommatoria.

Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti V(a) saranno effettuati fino alla quarta cifra decimale.

Prezzo: punteggio fino a 25 punti , attribuito mediante l'assegnazione del punteggio massimo relativo all'offerta con il ribasso più conveniente, che costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte, secondo la seguente equazione:

I coefficienti relativi al prezzo offerto saranno determinati mediante l'applicazione della seguente formula:

$$V_{(a)_i} (\text{per } A_i \leq A_{soglia}) = X * (A_i / A_{soglia})$$

$$V_{(a)_i} (\text{per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

V_{(a)_i} = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

A_i = valore dell'offerta, espresso in termini di ribasso, del concorrente;

A_{soglia} = media aritmetica dei ribassi sul prezzo presentati dai concorrenti;

A_{max} = valore dell'offerta, espresso in termini di ribasso, più conveniente;

X = 0,90

Progetto: fino a 75 punti così suddivisi.

Progetto: fino a 75 punti, così suddivisi:

<p>MODELLO TEORICO - OPERATIVO</p> <p>Scelte aziendali sul tema della disabilità e in particolare dell'inclusione scolastica (obiettivi e metodologie per il loro raggiungimento)</p>	<p><i>Min 8</i> <i>Max 35</i></p>	<p>a) Obiettivi e finalità dei contesti educativi in cui si attua l'intervento</p> <p>b) Metodologie degli interventi educativi per il sostegno all'autonomia e/o il benessere per i bambini / ragazzi con DSA(disturbi dello spettro autistico) e per i bambini / ragazzi con grave disabilità psicofisica, da attuarsi a scuola in contesti inclusivi e individualizzati.</p> <p>c) Tecniche, strumenti degli interventi educativi per il sostegno all'autonomia e/o il benessere per i bambini / ragazzi con DSA(disturbi dello spettro autistico) e per i bambini / ragazzi con grave disabilità psicofisica, da attuarsi a scuola in contesti inclusivi e individualizzati.</p> <p>d) Contenuti degli interventi educativi per il sostegno all'autonomia e/o il benessere benessere per i bambini / ragazzi con DSA(disturbi dello spettro autistico) e per i bambini / ragazzi con grave disabilità psicofisica, da attuarsi a scuola in contesti inclusivi e individualizzati.</p>	<p>max 5</p> <p>max 10</p> <p>max 10</p> <p>max 10</p>
<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modalità gestionali e di coordinamento del progetto:</p>	<p><i>Min 6</i> <i>Max 25</i></p>	<p>a) Relazione con il committente (quali figure professionali coinvolte, per fare cosa, in che modo, con che tempi)</p> <p>b) Relazione con le scuole (quali figure professionali coinvolte, per fare cosa, in che modo, con che tempi)</p> <p>c) Relazione degli educatori in servizio nel CESM a SCUOLA e nel CESM in STRUTTURA (quali figure professionali coinvolte, per fare cosa, in che modo, con che tempi).</p> <p>d) Relazione con le famiglie degli alunni CESM</p>	<p>max 4</p> <p>max 6</p> <p>max 7</p> <p>max 8</p>
<p>GESTIONE RISORSE UMANE</p> <p>Risorse umane e loro gestione :</p>	<p><i>Min 3</i> <i>Max 10</i></p>	<p>a) Reclutamento: modalità di contatto, di selezione, di verifica delle competenze e dei requisiti, di contratto, di sostituzione del personale e strategie per garantire la continuità del personale sul progetto.</p> <p>b) Formazione: analisi delle esigenze formative, proposte qualitative e quantitative (contenuti, modalità e tempi)</p> <p>c) Supervisione: obiettivi del supporto in itinere al lavoro del personale, quanto, come, quando,</p>	<p>max 5</p> <p>max 3</p> <p>max 2</p>

		ecc.	
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	<i>Min 1</i> <i>Max 5</i>	a) Come si realizza rispetto al lavoro del personale impiegato e rispetto al coordinamento del progetto, come è definito il sistema di qualità, come si valuta la qualità percepita dal Committente	max 5
Strumenti di verifica e di valutazione			

La Commissione effettuerà la valutazione in relazione all'appropriatezza del progetto presentato con i principi e gli obiettivi enunciati nel presente Capitolato e suoi allegati ed in base ai criteri motivazionali relativi ai summenzionati indicatori (all. n. 3).

Non potranno accedere alle fasi successive della gara le offerte i cui progetti non raggiungeranno per ognuno degli indicatori il punteggio minimo previsto dalla precedente tabella da calcolarsi mediante prodotto tra la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai commissari a ciascun indicatore e il relativo peso attribuito

I coefficienti relativi a ciascun criterio di valutazione saranno determinati mediante il calcolo della media dei coefficienti, variabili da zero a uno, attribuiti da ciascun commissario discrezionalmente.

Si provvederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Si ottengono così le medie definitive. Ognuna di esse viene moltiplicata per il peso attribuito al requisito. Si calcola poi la somma, estesa a tutti i requisiti, dei prodotti ottenuti.

Art. 7 –AGGIUDICAZIONE

In analogia a quanto indicato nell'articolo. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/16 il servizio sarà aggiudicato in via provvisoria al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ottenendo il miglior punteggio complessivo dato dalla somma dei punteggi realizzati per ogni criterio di aggiudicazione, sia tecnico che economico.

In caso di parità di maggior punteggio complessivo, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio anche per l'offerta tecnica si procederà al sorteggio.

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Con specifico riferimento al costo della manodopera, in ogni caso si procederà prima dell'aggiudicazione alla verifica del costo indicato dall'offerente ai sensi dell'art. 95 comma 10.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. 50/2016 (art. 94 c. 2 D. Lgs. 50/2016).

La Città si riserva di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte non soddisfacenti, sia sotto il profilo qualitativo che in quello economico.

La gara sarà valida anche con una sola offerta; inoltre l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016, di non procedere ad aggiudicazione se l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione avverrà sotto la condizione che la Ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e' acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC.

Nei confronti delle offerte anormalmente basse si procede ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara

A seguito del riscontro positivo delle verifiche di cui sopra e della presentazione della documentazione richiesta, In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino si procederà con la ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto.

L'affidamento, infine, sarà subordinato alle risorse effettivamente rese disponibili per la copertura delle spese relative.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

Art. 8 - GARANZIA PROVVISORIA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia pari al 2% dell'importo posto a base di gara pari ad Euro **4.600,00**

La garanzia può esser ridotta ricorrendo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del D. lgs. n. 50/16.

Tale garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di mesi 2, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura;

La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell'art. 93 comma 8, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore, **anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria**, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 (**detto obbligo, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese**) nonché dall'eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 che consente all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della cauzione.

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituenti, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatrici avverrà nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell' IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle

risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi: **a)** per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; **b)** per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nel caso di appalto di servizi, oppure addetti all'esecuzione della fornitura / servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina: **a)** la decadenza dell'affidamento; **b)** l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016; **c)** l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria .

Modalità costituzione garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del comma 2, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i .

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art.103, D. Lgs. 50/2016.

Art. 10 - SUBAPPALTO

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 , comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

E' ammesso il ricorso al subappalto – nei limiti di cui sopra e nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D. Lgs. 50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi del comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatrici cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016.

L'eventuale subappalto non potrà – sempre nei prescritti limiti - superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di appalto . E' fatto obbligo all'aggiudicatario di acquisire nuova **autorizzazione integrativa** qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Il concorrente dovrà altresì indicare in istanza una terna di subappaltatori, ai sensi del comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 come individuate al [comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190](#)

L'impresa dovrà altresì indicare in istanza una terna di subappaltatori, ai sensi del comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

L'impresa dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'impresa dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

E' consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del dlgs. 50/2016, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1) Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

2) Comunicazione nominativo rappresentante

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di “Rappresentante”, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto

Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

3) Presentazione documenti

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà con apposita lettera, presso una sede comunale che verrà comunicata dall'Amministrazione la documentazione probatoria, relativa alle certificazioni di capacità professionale – economico - finanziaria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Pertanto, l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di detta verifica e, nel caso di difformità da quanto richiesto nel disciplinare tecnico o dichiarato in sede di gara, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo miglior offerente.

4) Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

5) Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza

Art. 12 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio che si intende affidare si colloca all'interno del sistema di azioni delineate in premessa e descritte nel presente articolo e seguenti e integrate dagli interventi dei Servizi Sociali e Sanitari.

Il servizio da affidarsi riguarda:

CESM IN STRUTTURA - via Cena 6

- ✓ l'organizzazione e la realizzazione, a cura di educatori, di interventi educativi specializzati per allievi con Gravi Disturbo dello Spettro Autistico, per i quali, in accordo con la neuropsichiatria infantile, è necessario un intervento mirato da svolgersi presso i locali messi a disposizione dalla Città siti in via Cena 6; la fornitura degli opportuni materiali didattici e di consumo, la somministrazione dei pasti, la vigilanza durante tutta la permanenza.
- ✓ le attività di cura, di assistenza di base e ai pasti e di sorveglianza dei ragazzi, la pulizia, nonché fornitura dei relativi materiali, e vigilanza dei locali da parte di specifico personale che dovrà fornire il necessario supporto all'attività degli educatori.
- ✓ la manutenzione ordinaria dei locali
- ✓ l'offerta di uno spazio educativo di assistenza e di tregua per le famiglie, anche in orario extracurricolare, la somministrazione dei pasti, la vigilanza durante tutta la permanenza .

Nell'ambito di quanto indicato nella premessa, ogni progetto deve essere concordato, discusso e verificato periodicamente con genitori, terapisti, dirigente scolastico, insegnanti di classe e di sostegno, neuropsichiatri e responsabile CESM; e prevedere modalità e durate diversificate in funzione degli obiettivi.

Per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente capitolato si prevede un impegno orario così articolato:

Via Cena 6 - educatori:

- ✓ 80 ore settimanali di rapporto diretto con l'utenza per le attività educative più 200 ore annuali complessive per la programmazione delle attività; il servizio è articolato su 34 settimane annue (nell'anno 2920 ore).
- ✓ numero di utenti inseriti: 15
- ✓ frequenza settimanale di ogni utente sarà di due mezzeggiornate
- ✓ frequenza oraria settimanale di ogni utente sarà di 8 ore
- ✓ deve essere in ogni caso garantita la continuità educativa delle figure di riferimento.

Via Cena 6 – assistenti educativi:

40 ore settimanali per le attività di assistenza e vigilanza agli utenti del servizio, oltreché per la sorveglianza e pulizia dei locali per 34 settimane per un totale di 1360 ore annuali.

CESM A SCUOLA

- ✓ l'organizzazione e la realizzazione di progetti di assistenza specialistica, rivolti agli alunni con disabilità grave o gravissima frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado. Ogni progetto deve essere concordato, discusso e verificato periodicamente con genitori, terapisti, dirigente scolastico, insegnanti di classe e di sostegno, neuropsichiatri e responsabile CESM; e prevede modalità e durata diversificate in funzione degli obiettivi.

Sono richieste pertanto la disponibilità e la capacità a:

- ✓ Lavorare in gruppo, integrandosi con le attività degli educatori/ insegnanti
- ✓ Inserirsi in percorsi innovativi
- ✓ Promuovere iniziative all'interno delle finalità e dei contenuti dei singoli progetti
- ✓ Gestire gruppi di bambini/ragazzi in classe.

Per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente capitolato si prevede un impegno orario così articolato:

massimo 150 ore settimanali di rapporto diretto con l'utenza per le attività educative più 480 ore annuali per la programmazione delle attività; il servizio è articolato su 34 settimane annue (5580 ore).

- ✓ numero di utenti inseriti: da 18 a 25
- ✓ frequenza settimanale di ogni utente da uno a tre giorni
- ✓ frequenza oraria settimanale di ogni utente da 6 a 8 ore

Deve essere garantita la continuità educativa delle figure di riferimento.

L'affidatario dovrà individuare un coordinatore, per almeno 4 ore settimanali, con i requisiti di cui all'art 13 anche interno al servizio, con funzioni pedagogiche ed organizzative cui la Città si riferirà per gli aspetti organizzativo-gestionali e di realizzazione dei progetti individualizzati.

ART. 13 - PERSONALE

Trattandosi di una tipologia particolare di servizio, con connotazione educativa/assistenziale e con utenza formata da bambini e ragazzi con disabilità grave e gravissima, si precisano i requisiti delle figure professionali richieste.

- ✓ Coordinatore. Oltre ai requisiti indicati per gli educatori ad elevata competenza si richiede un'esperienza educativa di lavoro opportunamente documentata, non inferiore ai 90 giorni, con minori disabili.
- ✓ Educatori ad elevata competenza. Oltre i requisiti indicati al punto precedente, dovranno essere certificate competenze su metodologie specifiche, ad es. TEACCH, ABA apprendimento cooperativo, pedagogia della mediazione, comunicazione aumentativa, ecc., e con un'esperienza educativa di lavoro opportunamente documentata, non inferiore ai 60 giorni, con minori disabili. Le ore di intervento di tale figura dovranno essere almeno 1/5 di quelle totali di rapporto diretto con l'utenza.
- ✓ Educatori. Il personale impiegato dovrà essere in possesso del diploma di Scuola Media Superiore e Titolo post-diploma di Educatore specializzato/professionale rilasciato dalla Formazione Regionale oppure Laurea triennale in Educatore professionale o in Scienze dell'Educazione nonché di una esperienza educativa di lavoro opportunamente documentata, non inferiore ai 60 giorni , con minori disabili.
- ✓ Operatori/Assistenti. Il personale impiegato dovrà avere licenza della scuola dell'obbligo, nonché esperienza di lavoro documentata con minori disabili e età non inferiore a 18 anni.

Per gli educatori che opereranno o struttura o a scuola è' possibile la fruizione dei pasti per il personale, con costo a carico dell'aggiudicatario pari ad Euro 8,10 per ogni pasto.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario, prima della data di immissione in servizio del personale, di trasmettere la documentazione attestante il curriculum professionale.

Il personale, al fine di salvaguardare la continuità interna del progetto, dovrà prestare servizio per l'intero periodo di affidamento previsto dal presente capitolato. Nel caso di assenza, anche temporanea, l'aggiudicatario dovrà tempestivamente darne comunicazione al Servizio, motivandone la causa, e provvedere immediatamente alla sostituzione.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il tipo di contratto stabilito con il personale impiegato nonché stipulare specifica assicurazione di cui all'art. 14 del presente capitolato.

La documentazione sopra citata deve essere prodotta, prima dell'inizio agli uffici del Servizio.

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato sono richieste le seguenti risorse:

8500 ore di Educatore
1.360 ore di assistenti educativi

Le ore così definite sono orientative per l'impegno richiesto alle diverse figure professionali; potrebbe essere necessario concordare, in relazione alle esigenze emerse dai progetti, una modifica di peso orario fra le varie figure professionali richieste fermo restando il budget complessivo.

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga della ditta aggiudicataria.

In caso di sciopero del personale, il gestore deve darne notizia alla Città con un anticipo di almeno due giorni; nell'ambito degli obblighi assunti deve comunque essere garantita l'effettuazione dei servizi essenziali.

Copia dei titoli di studio, con elenco riepilogativo, dovrà essere trasmessa agli uffici della Divisione Servizi Educativi della Città prima dell'inizio della gestione.

L'aggiudicatario dovrà individuare un coordinatore che avrà il compito di fare da tramite tra il gestore e la Città.

L'impresa aggiudicataria è tenuta per i propri addetti al rispetto del CCNL di categoria sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, nonché ai trattamenti normativi, previdenziali ed assicurativi del settore e, a richiesta della Città, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi; per il personale e per le attività, per cui questa è obbligatoria, va assicurata inoltre la copertura INAIL.

L'affidamento della gestione del servizio in oggetto non instaura alcun rapporto di lavoro tra la Città di Torino e i singoli lavoratori e/o dipendenti del gestore e dallo stesso impiegati per l'espletamento del servizio.

L'Impresa aggiudicataria dovrà procedere, come disposto dall'art. 2 del D. Lgs. 39/2014, all'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale relativo a tutto il personale immesso nel servizio.

Come previsto dall'articolo 50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto, compatibilmente con la normativa vigente e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente o a rispettare le norme di maggior tutela eventualmente contenute nei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81 che l'aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente.

A tal fine nell'allegato n. 7 si riporta il numero dei lavoratori attualmente occupati per lo svolgimento del servizio suddivisi per qualifica, ore lavorate e CCNL applicato.

Si prevede l'applicazione a cura dell'aggiudicatario, come previsto dall'art. 50 del D. Lgs. n. 50/16, di quanto all'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015, in relazione ai contratti collettivi di settore.

Si applica comunque quanto previsto dall'art. 30 comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/16

L'impresa dovrà rispettare il CCNL di categoria sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, nonché i trattamenti normativi, previdenziali ed assicurativi del settore e, a richiesta della Città, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi; per il personale e per le attività, per cui questa è obbligatoria, deve assicurare, inoltre, la copertura INAIL.

Come previsto dall'art. 17, prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto.

L'aggiudicatario impiegherà sul posto un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Ai sensi dell'art. 105 c. 9 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 30 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

Art. 14 – RESPONSABILITA' DANNI ED ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

L'impresa aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'appalto, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.per sinistro.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante;
- b) rischi per danni diretti e indiretti.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima.

Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria.

Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per le attività in cui questa è obbligatoria va assicurata la copertura INAIL.

Art. 15 – IMPEGNO PREZZI

E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e nei modi di cui all'art. 106 1° c. lett. a) D. Lgs 50/2016 per l'eventuale ripetizione di attività sulla base dell'eventuale variazione annua positiva dell'indice FOI come di seguito specificato.

I prezzi applicati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati per il periodo contrattuale.

In caso di ripetizione del servizio, la stazione appaltante avrà facoltà di procedere, senza effetto retroattivo, ad un adeguamento dei prezzi a partire dall'avvio della ripetizione. La revisione dei prezzi avverrà sulla base di un'istruttoria, condotta dal Responsabile del procedimento. A tale scopo, la ditta appaltatrice dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l'aumento dei prezzi. I prezzi verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), prendendo come riferimento le variazioni percentuali del mese di dicembre dell'anno precedente rispetto allo stesso mese dell'anno in cui è stato avviato il servizio.

ART. 16 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art 30 c. 5 D. Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'[articolo 105](#), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 citato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

Art. 17 - AVVIO DEL SERVIZIO

In seguito all'affidamento, prima dell'inizio dell'attività, il gestore sarà tenuto in particolare a fornire:

- a) elenco nominativo del personale corredato da curriculum vitae e qualifica posseduta, con indicazione del titolo di studio. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere tempestivamente comunicata per iscritto
- b) elenco nominativo completo del personale, con adeguata formazione e titolo di studio, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni
- c) nominativo del Referente/Coordinatore (c.d. "Rappresentante") e del suo eventuale sostituto
- d) la polizza assicurativa di cui all'art. 14;

Qualsiasi variazione rispetto agli elenchi trasmessi deve essere tempestivamente comunicata per iscritto

Art. 18 - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI - SOGGETTI ABILITATI E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 D. Lgs. 50/2016, le funzioni di Direttrice dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite alla Dott.ssa Paola GUERRA; la medesima svolge ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. 50/2016, le attività di controllo e vigilanza, anche per gli aspetti qualitativi, nella fase di esecuzione del contratto, e con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

La DEC, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (All n. 6).

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 25

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere ad effettuare la prestazione, conformemente alle prescrizioni del capitolato.

La Città si riserva la facoltà di effettuare e disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità di seguito specificate, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio svolto quotidianamente al progetto presentato ed alle prescrizioni del capitolato d'Appalto.

La Città esercita periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte del gestore; nonché la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto presentato in sede di procedura (rispetto degli indicatori di cui all'art. 5) ed a quanto previsto dal presente Capitolato speciale.

Inoltre verranno effettuati controlli qualitativi e quantitativi attraverso:

- Controllo dei fogli firme: mensile
- Controllo dei verbali degli incontri di rete: continuativo
- Tre incontri all'anno fra il Responsabile dell'esecuzione del contratto, il Responsabile degli aspetti qualitativi, il Coordinatore del progetto per conto dell'aggiudicatario.

Gli strumenti predisposti per i controlli indicati saranno preventivamente comunicati al soggetto affidatario.

I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza.

Detta attività di controllo è preliminare e strumentale all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 22, nonché alla liquidazione dei corrispettivi dovuti all'aggiudicatario.

Per quanto riguarda il complesso dell'attività, il gestore deve presentare al termine del servizio una relazione dettagliata sull'attività svolta. Tale relazione costituisce obbligo per il gestore e non si provvederà al saldo degli importi dovuti fino all'avvenuta trasmissione della stessa.

Art. 19 – CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni dovranno essere conformi a quanto previsto dal progetto presentato dal gestore, ai regolamenti comunali in materia, al presente Capitolato speciale, alle politiche inclusive del Sistema Educativo della Città di Torino e ancora alle indicazioni che potranno emergere nell'ambito delle riunioni di verifica.

E' facoltà della Divisione Servizi Educativi della Città richiedere specifiche verifiche delle attività svolte e proporre indirizzi ed orientamenti.

Art. 20 – RESPONSABILITA'

L'aggiudicatario ed il personale impiegato nello svolgimento dell'attività sono responsabili solidalmente per danno causato dal minore affidato ai sensi dell'art. 2047 del C.C., esonerando in tal modo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Gli educatori dovranno inoltre tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei minori, che escluda nella maniera più assoluta l'uso di un linguaggio volgare o di maltrattamenti fisici e psicologici, lesivi della dignità del bambino (artt. 571\572 del C.P.).

ART. 21 - ONERI A CARICO DELLA CITTÀ

Sono a carico della Città i seguenti servizi e relativi costi:

- ✓ trasporti per gli utenti presso via Cena 6. L'affidatario dovrà coordinarsi con gli uffici della Direzione Servizi Educativi per tutti gli adempimenti connessi all'organizzazione del trasporto in attuazione di quanto disposto dalle circolari emanate annualmente dalla Divisione Servizi Educativi;
- ✓ fornitura dei pasti veicolati presso via Cena 6. L'affidatario dovrà coordinarsi con gli uffici della Direzione Servizi Educativi per tutti gli adempimenti connessi alla prenotazione dei pasti in attuazione di quanto disposto dalle circolari emanate annualmente dalla Direzione Servizi Educativi;
- ✓ la manutenzione ordinaria, comprese verifiche di legge, degli impianti termici, elettrici e speciali (es. luci di emergenza comprese quelle poste sulle uscite di sicurezza, impianti rilevazione incendi, antintrusione ecc.); la manutenzione ordinaria, comprese verifiche di legge, degli impianti di spegnimento incendi fissi (es. sprinkler e idranti) e mobili (es. estintori portatili e carrellati);
- ✓ Il ripristino delle parti edili a seguito delle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione degli impianti termici, elettrici e impianti di spegnimento incendi fissi e mobili;
- ✓ la copertura assicurativa degli immobili per il rischio da incendio
- ✓ le spese di riscaldamento
- ✓ la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi
- ✓ le spese relative all'energia elettrica, acqua, gas

Qualora si rilevi discrepanza tra le spese di gestione relative alle utenze di riscaldamento, luce e acqua, da sostenersi a carico del Comune di Torino ed i costi standard definiti (costo medio gestione precedente) l'Amministrazione Comunale richiederà giustificazione delle eccedenze ed eventualmente si rivarrà sul gestore.

ART. 22 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Impresa :

- ✓ tutti gli oneri relativi alla gestione del servizio secondo quanto indicato nel presente Capitolato speciale, nel rispetto del progetto tecnico presentato in sede di gara;
- ✓ le spese di volturazione ed il conseguente contratto per le utenze relative al servizio di telefonia;
- ✓ il materiale didattico compreso di una prima congrua dotazione iniziale, compreso anche di quello specifico per disabili, la cancelleria e materiali da ufficio;
- ✓ il materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso, i materiali igienici e di pulizia dei locali;
- ✓ il completamento e la sostituzione, quando necessario, dei piccoli e grandi elettrodomestici e stoviglie;
- ✓ la sostituzione di tutti i beni mobili in uso lesionati o divenuti inservibili, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.
- ✓ la pulizia ed il riordino di tutti i locali in uso e delle aree esterne
- ✓ la manutenzione ordinaria generale, anche in deroga all'art. 1609 del C.C., che comprende gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nonché la manutenzione degli arredi e delle attrezzature. Sono esclusi gli impianti termici ed elettrici.

I Responsabili delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di effettuare le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali indicate nella normativa vigente in materia: nel caso specifico, le verifiche semestrali delle porte tagliafuoco e delle uscite di sicurezza risultano di competenza dell'affidatario.

I locali e i beni mobili inventariabili, dovranno essere mantenuti nella condizione, forma, dimensione e struttura così come all'atto dell'aggiudicazione e riconsegnati nello stato di fatto in cui si trovavano al momento dell'aggiudicazione, potendosi rivalere la Città sugli eventuali danni riscontrati.

Gli stessi non potranno essere destinati ad altra attività se non a quelle previste dal presente Capitolato speciale e dal progetto presentato.

Prima dell'inizio della gestione sarà redatto analitico elenco descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei beni mobili, in contraddittorio tra le parti.

La riconsegna, al termine dell'affidamento, dovrà risultare da apposito verbale redatto con le medesime modalità.

Sarà a carico del gestore la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dalla Città con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Gli eventuali danni all'immobile ed ai beni mobili in esso contenuti, di proprietà della Città, dovuti ad un uso improprio, nonché gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati con altri beni di pari qualità entro un termine da stabilirsi nel verbale di riconsegna; trascorso inutilmente tale termine la Città potrà rivalersi incamerando dalla cauzione un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o mancanti.

Il gestore è responsabile dell'osservanza della normativa vigente in materia igienico-sanitaria; sarà tenuto a effettuare la pulizia e la sanificazione degli ambienti ed arredi del servizio specialistica CESM in struttura.

Il gestore dovrà comunicare nella relazione periodica i tempi e i modi con cui procede alla pulizia. I locali dovranno essere ad uso esclusivo del servizio in oggetto.

Nei periodi di sospensione delle attività scolastiche i gestori sono responsabili ad ogni effetto della tenuta dei locali.

In tali periodi l'Amministrazione può richiedere la disponibilità del gestore all'attivazione di servizi analoghi a quanto previsto dal presente capitolato.

Art. 23 - PENALITÀ

Qualora la DEC rilevi, con le modalità indicate al precedente art. 18, anomalie sulla qualità e quantità del servizio erogato, la Divisione Servizi Educativi, ferma restando la facoltà di procedere alla quantificazione e richiesta di risarcimento del danno, procederà all'applicazione di penalità.

Nelle ipotesi di mancato rispetto del presente Capitolato speciale, dei suoi allegati e delle ulteriori prescrizioni esplicitate in sede contrattuale, la Divisione Servizi Educativi, dopo aver comunicato formale contestazione al gestore, il quale ha la facoltà di fornire proprie controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dell'atto di contestazione medesima, può comminare le relative penali.

Qualora la ditta non provveda entro ventiquattr'ore dall'invio tramite p.e.c. delle contestazioni a rendere il servizio conforme al Capitolato speciale, la Città ha la facoltà di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. ed al contestuale risarcimento dei danni.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate.

In caso di interruzione del servizio per cause imputabili al gestore, la Città si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

L'impresa è tenuta ad effettuare il servizio con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato adempimento degli obblighi contrattuali**, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte della DEC, procede all'applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nell'ambito del presente capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino. Ai sensi del comma 2 dell'art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme /del servizio.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di emissione, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di conformità in corso di servizio (all. n. 6).

Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*").

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili

ART. 24 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle sottoindicate circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto:

Sospensione totale:

1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze **speciali** che impediscono in via temporanea che il servizio, procedano utilmente a regola d'arte e che **non siano prevedibili** al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì: **a)** l'indicazione delle **ragioni** che hanno determinato l'interruzione del servizio;

b) lo stato di avanzamento del servizio rispetto a quanto indicato nel contratto; **c)** le parti del servizio la cui esecuzione rimane interrotta; **d)** l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio possa essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri; **e)** l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2) La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal **Responsabile Unico del Procedimento** per ragioni di **necessità o di pubblico interesse**, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti

Qualora la sospensione, o le sospensioni, **nel loro complesso**, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando il totale delle sospensioni superi **sei mesi complessivi**, l'esecutore può chiedere la **risoluzione** del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla **rifusione** dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo **strettamente necessario**. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio/ | indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

Sospensione parziale

1) Ove insorgano, per **cause imprevedibili** o di **forza maggiore** circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.

Art. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 la DEC , accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima della quantità del servizio eseguita regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Impresa aggiudicataria.

La DEC provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, la DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione della /servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

Art. 26 – ORDINAZIONE E PAGAMENTO

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni,
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC .

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Settore/Servizio scrivente, che è il seguente: **NU3P03**
- numero CIG
- n. determinazione di impegno e n. ordine
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D. Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D. Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro **30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata)** sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione

dell’IVA), dovrà riportare l’annotazione **“scissione dei pagamenti”**. L’Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell’IVA (imponibile) e al versamento di quest’ultima direttamente all’Erario.

Ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del D. Lgs.50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o dell’attestato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

In caso di subappalto si applica l’art .105 comma 13 del d lgs. n.. 50/2016

Art. 27 - RECESSO

L’Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

La Città, nel caso di variazioni degli attuali presupposti legislativi, normativi o regolamentari in base ai quali si è proceduto all’appalto del servizio nonché al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o per sopravvenute necessità di modifiche organizzative del servizio oggetto del presente capitolato, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che l’ Impresa possa pretendere risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d’ora di rinunciare.

Il diritto di recesso è riconosciuto all’Impresa aggiudicataria esclusivamente in caso di scioglimento dell’impresa. L’atto di recesso deve essere comunicato al Comune a mezzo raccomandata, almeno 6 mesi prima. Entro tale periodo il comune assume i provvedimenti per la regolare continuazione della gestione.

Il recesso di fatto, non ammesso, comporta l’obbligazione per l’Impresa aggiudicataria del risarcimento dei danni previo immediato incameramento della cauzione.

In ogni caso di revoca o recesso, gli effetti del contratto stipulato tra il comune e l’Impresa aggiudicataria cessano senza che la Ditta nulla possa vantare nei confronti del comune.

Art. 28 – OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI - SICUREZZA SUL LAVORO

La Ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l’esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, l’Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all’applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

Si citano in maniera non esaustiva:

- il D.Lgs. 81/2008, in termini di ottemperanza a tutti gli obblighi previsti per tutte le figure aziendali (datore di lavoro, RSPP, addetti all’emergenza, stesura del Documento di valutazione dei Rischi, redazione del piano di Gestione delle Emergenze e del Piano di Evacuazione, formazione e aggiornamento del personale, ecc.);
- la Legge 283/1962 e il suo regolamento di esecuzione D.P.R. 327/1980 e i Regolamenti UE 852, 853 e 854 del 2004 relativamente alla somministrazione dei pasti nell’ambito del servizio

- di ristorazione scolastica (rispetto ed attuazione del manuale di autocontrollo, formazione ed aggiornamento del personale per quanto riguarda l'HACCP, ecc.);
- la Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei pagamenti agli operatori economici;
 - il D.Lgs. 30/2005 e s.m.i. Codice della proprietà industriale;
 - la normativa relativa al divieto di fumo (Legge 3/2003, art. 51 – D.P.C.M. 23/12/2003).

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (all'interno del DUVRI, allegato n. 1 al presente capitolato).

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 l'impresa si impegna inoltre a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio di interferenza), di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono quelli dell'allegato 1 al presente capitolato. Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato n. 1, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e/o di altre imprese operanti nella sede.

L'Impresa aggiudicataria è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture oggetto del presente Capitolato speciale.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'Impresa aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Città

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria l'acquisizione di eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme per l'attività che viene svolta ai sensi del presente Capitolato speciale.

Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità la Civica Amministrazione.

ART. 29 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

L'impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 106, comma 1, lettera d\)](#) del D. Lgs.50/2016.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento comunale dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 30 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali. Come specificato al precedente art. 26, l'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

ART. 31 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge. Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

Art. 32 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

Art. 33 – PRIVACY

La titolarità del trattamento dei dati personali spetta alla Città di Torino che nomina il gestore quale responsabile esterno del trattamento dei dati stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Il gestore si impegna ad effettuare il trattamento nel pieno rispetto della citata normativa ed in particolare con le modalità di cui all'art. 11 del D.Lgs. suddetto.

Il gestore si impegna inoltre ad effettuare tutte le attività di informazione all'interessato di cui all'art. 13 e ad adottare tutte le misure di sicurezza di cui all'art. 31 del D.Lgs.196/2003.

Sono a carico del gestore gli oneri derivanti dai danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2050 del C.C.

Il gestore ha l'obbligo di rispettare le normative vigenti in tema di trattamento dei dati sensibili e delle immagini, anche in considerazione della documentazione delle attività educativo-didattiche del servizio, nel rispetto delle procedure autorizzative dei genitori.

Art. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti della Città

Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Capitolato speciale è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 50/16.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

ART. 35 – INFORMAZIONI

Eventuali informazioni e chiarimenti in merito al contenuto del capitolato potranno essere richiesti al Dott. Cinzio Tolomei - fax .011 – 01127490 – tel. 011 – 011.27426 - posta elettronica Cinzio.Tolomei@comune.torino.it; o alla Sig.ra Giuseppina Campana – tel. 011 – 011.27427 - posta elettronica Giuseppina.Campana@comune.torino.it.

Per quanto riguarda quesiti di natura progettuale, chiarimenti possono essere richiesti alla Dott.ssa Paola Guerra – tel. 011 011 27474_posta elettronica Paola.Guerra@comune.torino.it

Torino,

Il Responsabile del procedimento
Dott. Cinzio TOLOMEI
Firmato in originale

Il Direttore
Dott. Aldo GARBARINI
Firmato in originale